

DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONEMODULARIO
F - TASSE - 3

MOD. 4

Ufficio del Registro di Ostuni

ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE (barrare la casella che interessa)

NUMERO 67 VOLUME 488 - 1 AGO. 2000

- ☒ PRIMA DICHIARAZIONE
- ☐ DICHIARAZIONE MODIFICATIVA
- ☐ DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
- ☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
- ☐ DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

DICHIARAZIONI PRECEDENTI

NUMERO

NUMERO

NUMERO

VOLUME

VOLUME

VOLUME

DATI ANAGRAFICI DEL DEFUNTO

Data di apertura della successione 0/2 0/2 2/0/0/0

Codice Fiscale M R L C M R 3 9 S 2 8 G 1 8 7 A

Cognome (1) Morelli Nome (1) Casimiro

Comune o stato estero di nascita (1) Ostuni Prov. (2) BR

Data di nascita 2/8/11/1/9/3/9 Sesso (3) M

Ultima residenza: Comune (1) Ostuni Prov. (2) BR

Via o Piazza Via Giuseppe Camassa N. civico 36

Celibe/Nubile ☐ Coniugato/a ☒ Regime patrimoniale Comunione ☒ Separazione ☐ Vedovo/a ☐ Divorziato/a ☐Eredità devoluta per: Legge ☒ Testamento ☐

Testamento per il notaio pubblicato il: - -

registrato a:

ASSE EREDITARIO

Immobili e diritti reali immobiliari 94.000.000

Aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie

Altri cespiti

Totale 94.000.000

Passività

Totale beni venduti negli ultimi 6 mesi

Vacci Antonia *M. Morelli Antonia*
Firma per esteso e generalità del dichiarante

Coniuge - Ostuni, Via Mons. Luigi

Qualità e indirizzo completo del dichiarante

(1) Senza abbreviazioni

(2) Sigla automobilistica

(3) M o F

Le parti evidenziate con il colore grigio sono riservate all'Ufficio

AVVERTENZA: Ove gli spazi previsti risultino insufficienti utilizzare gli intercalari.

ALBERO GENEALOGICO

AVVERTENZE: dall'albero genealogico è necessario che risulti la linea di ascendenza o discendenza, il grado di parentela o di affinità dei successori col defunto, il luogo e la data di nascita.

Morelli Casimiro
(Defunto) n.28-11-1939
Ostuni

Nacci Antonia
(Coniuge) n.04-10-1939
Ostuni

Morelli Antonio
(Figlio) n.20-03-1969
Ostuni

Morelli Michele
(Figlio) n.18-12-1972
Ostuni

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

1 N. 1 Certificato di morte

2 N. 2 Situazione originaria di famiglia

3 N. 3 Visure catastali

4 N. 4 Copia tipo di frazionamento del terreno

5 N. 5 Prospetto liquidazione imposta di successione

6 N. 6 Ricevuta bancaria pagamento imposta di successione

7 N. 4 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEL TERRENO

8

9

10

Sono stati utilizzati i seguenti intercalari: n. ☐ 4/A ☐ 4/B ☐ 4/C ☐ 4/D ☐ 4/E



N 941 / 10.3.50

Prefettura di Brindisi

Brindisi, 9 Marzo 1950

Divisione Cab. n. di prot. 401

Risposta a nota

OGGETTO Domanda di alloggio - De Mitri Rosa da Ostuni.

Allegati

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO
DELLE CASE POPOLARI DI

BRINDISI

Per i provvedimenti di competenza si trasmette l'unita istanza della Sig/ra Rosa De Mitri la quale sollecita l'assegnazione di un alloggio presso le Case popolari in corso di allestimento nel Comune di Ostuni.-

Trattandosi di vedova di guerra, e di frattata, si prega di esaminare con benevolenza, previ gli accertamenti del caso, la possibilità di aderire alla richiesta.-

IL PREFETTO
(P. Chieffe)

18.5.73
Brindisi

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di 8.880
versato dal Sig;... MI/ta. -

Tale somma dovrà essere versata all'in-
teressato perchè ha riscattato l'alloggio.

MI/ta. -

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunzianti e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO. di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. DE MITRI ROSA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/4 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3804 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19 63

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 186

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CACCIERE

CARLINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico dell'Imp. Ind. n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro. -

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. RA DE MITRI ROSA

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3804 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 369

BRINDISI

A , addì 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23/10/1962 19 N. 1695

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centodieci

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGgente
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 dell'1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) in Brindisi Via Cadimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
SIG. DI MITRI ROSA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 al 2° Lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via Per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 2.250 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addi

27 AGO. 1953

19

IL DENUNZIANTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi

19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi Denunzianti (3) ed il

Sig. DE MITRI Rosa

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locale: Appartamento n. 28 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60

I DENUNZianti (7)
IL PRESIDENTE

Casa Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1960 19 al N. 562
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULIARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(547 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra eso denunziante (3) ed il

Sig. DE MITRI Rosa

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 2° lotto

di Casa Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti l. 9.820 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959



I DENUNZIANTE (7)

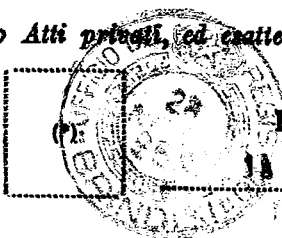
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1296

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquante

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili e immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt.o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant.e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess.o denunziant.e (3) ed il

Sig. Di Mitri Rosa

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 2 lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 19 al N. 1707

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. *Sinistri Rosa*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 28 del 9 Lotto
di case popolari nel Comune di *Stum.*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. *2890* mensili anticipateFatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. *1743*vol. foglio registro *Atti Privati*, ed esatte lire *quarantatré*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare, per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indoa-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati
I sottoscritti (1) Comita Ubaldo VAL-
LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'A.A.C.P.
dimoranti (2) Brindisi-Via Carimiro 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi (3) ed il
Sig. DE MITRI Rosa fu Vitantonio
.....
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 2° lotto
Casa Popolari in Ostuni - Via Oglio.-
Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957
Corrispettivi pattuiti: L. 2.820.- mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì 29 SET 1956 19.....

IL DENUNZIANTE (7)
Comita Ubaldo Valarino
Registrata la presente denuncia, addì 18 OTT 1956 19..... al N. 2087
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire ducentotrenta
sovere
IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. (3) ed il

Sig. DIMITRI ROSA

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

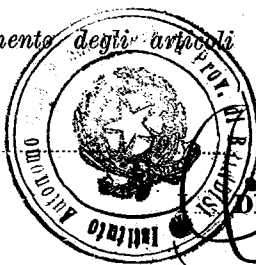
Designazione delle cose locate Appartamento n.28 al 2° Lotte delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

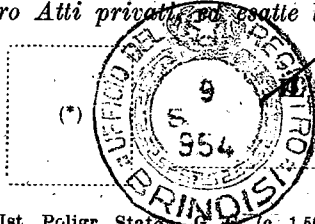
Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addì 254 19 al N. 1362
vol. foglio registro Atti privati ad esatte lire 40

(*) Bollo a calendario.



PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

QUADRO B - ATTIVO EREDITARIO

B1: IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE

Progressivo	Comune (1)					Prov. (2)	Codice catastale	Partita (3)	
0 0 1	Ostuni					BR		1014022	
Catasto	Sezione	Foglio	Numero	Subalterno	Ubicazione				
NCEU		147	677	12	Via Mons. Luigi Mindelli n. 11, piano P1				
Zona censuaria	Categoria	Classe	Superficie: ettari		M. quadri	M. cubi (4)	Vani	Rendita	Quota di possesso
	A/4	3					3,5	238.000	1/1
Diritto (5)						Codice Diritto	Valore		
Piena Proprietà							25.000.000		
Osservazioni:									

Progressivo	Comune (1)					Prov. (2)	Codice catastale	Partita (3)	
0 0 2	Ostuni					BR		35922	
Catasto	Sezione	Foglio	Numero	Subalterno	Ubicazione				
N.C.T.		148	1538		Contrada Ramunno				
Zona censuaria	Categoria	Classe	Superficie: ettari		M. quadri	M. cubi (4)	Vani	Rendita	Quota di possesso
			00.38.90					70.020	8/9
Diritto (5)						Codice Diritto	Valore		
Piena Proprietà							69.000.000		
Osservazioni:									
Nel N.C.T. detta p.l.la risulta ancora di are 51,20 per non eseguita voltura dell'atto									
di cessione a rogito del Segretario Comunale di Ostuni del 13.11.1997, reg.									
24.11.1997 al n. 1203 con il quale si trasferiva la p.l.la 1540 (ex 486/b) di are 12.30									

Progressivo	Comune (1)					Prov. (2)	Codice catastale	Partita (3)	
Catasto	Sezione	Foglio	Numero	Subalterno	Ubicazione				
					La presente denuncia è stata redatta in data 16.03.2000 ed annotata				
Zona censuaria	Categoria	Classe	Superficie: ettari		M. quadri	M. cubi (4)	Vani	Rendita	Quota di possesso
Diritto (5)						Codice Diritto	Valore		
Osservazioni:									
L'IMPIEGATO									
IL DIRIGENTE									
Dott. Franco Rosario									
REGGENTE									

Progressivo	Comune (1)					Prov. (2)	Codice catastale	Partita (3)	
Catasto	Sezione	Foglio	Numero	Subalterno	Ubicazione				
Zona censuaria	Categoria	Classe	Superficie: ettari		M. quadri	M. cubi (4)	Vani	Rendita	Quota di possesso
Diritto (5)						Codice Diritto	Valore		
Osservazioni:									

1) Senza abbreviazioni

2) Sigla automobilistica

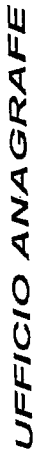
3) Catastale o tavolare

4) Solo se riportati sull'estratto catastale

5) Indicare se trattasi di trasferimento del diritto di proprietà piena o nuda, di costruzione o trasmis. del diritto di usufrutto, uso e abitazione, di superficie o enfiteusi

QUADRO A - EREDI E LEGATARI

Progressivo 001	Relazione di parentela Coniuge	Categoria
Codice Fiscale	Cognome o Denominazione o Ragione sociale (1)	
N C C N T N 3 9 R 4 4 G 1 8 7 F	Nacci	
Nome (1) Antonia	Comune o stato estero di nascita (1) Ostuni	Prov. (2) Data di nascita Sesso (3) BR 04101939 F
Residenza o Sede (4)/Comune (1) Ostuni	Prov. (2) Via o piazza BR Via Mons. Luigi Mindelli	N. Civico 11
Progressivo 002	Relazione di parentela Figlio	Categoria
Codice Fiscale	Cognome o Denominazione o Ragione sociale (1)	
M R L N T N 6 9 C 2 0 G 1 8 7 M	Morelli	
Nome (1) Antonio	Comune o stato estero di nascita (1) Ostuni	Prov. (2) Data di nascita Sesso (3) BR 20031969 M
Residenza o Sede (4)/Comune (1) Ostuni	Prov. (2) Via o piazza BR Mons. Giuseppe Palma	N. Civico 30
Progressivo 003	Relazione di parentela Figlio	Categoria
Codice Fiscale	Cognome o Denominazione o Ragione sociale (1)	
M R L M H L 7 2 T 1 8 G 1 8 7 H	Morelli	
Nome (1) Michele	Comune o stato estero di nascita (1) Ostuni	Prov. (2) Data di nascita Sesso (3) BR 18121972 M
Residenza o Sede (4)/Comune (1) Ostuni	Prov. (2) Via o piazza BR Mons. Luigi Mindelli	N. Civico 11
Progressivo	Relazione di parentela	Categoria
Codice Fiscale	Cognome o Denominazione o Ragione sociale (1)	
Nome (1)	Comune o stato estero di nascita (1)	Prov. (2) Data di nascita Sesso (3)
Residenza o Sede (4)/Comune (1)	Prov. (2) Via o piazza	N. Civico
Progressivo	Relazione di parentela	Categoria
Codice Fiscale	Cognome o Denominazione o Ragione sociale (1)	
Nome (1)	Comune o stato estero di nascita (1)	Prov. (2) Data di nascita Sesso (3)
Residenza o Sede (4)/Comune (1)	Prov. (2) Via o piazza	N. Civico
Progressivo	Relazione di parentela	Categoria
Codice Fiscale	Cognome o Denominazione o Ragione sociale (1)	
Nome (1)	Comune o stato estero di nascita (1)	Prov. (2) Data di nascita Sesso (3)
Residenza o Sede (4)/Comune (1)	Prov. (2) Via o piazza	N. Civico
Progressivo	Relazione di parentela	Categoria
Codice Fiscale	Cognome o Denominazione o Ragione sociale (1)	
Nome (1)	Comune o stato estero di nascita (1)	Prov. (2) Data di nascita Sesso (3)
Residenza o Sede (4)/Comune (1)	Prov. (2) Via o piazza	N. Civico



Situazione di famiglia di Morelli Casimiro

INTESTATO	
N.	MORE
1	MORE

DATI DERIVATI

L'UFFICIALE DEL SERVIZIO LEGATO
Istr. Armi. vs Serv. Demografici
Felice SGURA



MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE II. II. SUGLI AFFARI

Ufficio del Registro di O S T U N I

Riservato all'ufficio	N. <u>78</u> Vol. <u>391</u> 20 LUG. 1992
	Valutazione N.
	N. Vol.
	N. Vol. delle altre dichiarazioni

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

la Sig.ra DE MITRI ROSAa OSTUNI il 19.10.1912lecedut a OSTUNI il 28 NOV. 1975 -residente in OSTUNI -~~XXXXXX~~ nobile~~XXXXXXXXXX~~ Sig.edov^aL'eredità si è devoluta ~~per legge o per testamento~~ (1)

eg.to a il al n. (

Firma per esteso e generalità del dichiarante

EREDE -Via Passatoio dei Giudei 7/A

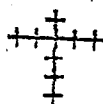
Qualità e indirizzo completo del dichiarante

O S T U N I

(1) Depennare ciò che non interessa.

ALBERO GENEALOGICO

Avvertenze: dall'albero genealogico è necessario che risulti la linea di ascendenza o discendenza, il grado di parentela o di affinità dei successori col defunto, il luogo, la data di nascita e la residenza di ciascuno.



DE MITRI ROSA -De cuius-
cod.DMT RSO 12R59 G187N

-Morelli Antonio-
coniuge premorto-

FIGLI (erei)-

- 1) MORELLI Casimiro, nato a Ostuni il 28.11.1939, cod.MRL CMR 39S28 G187A-
 - 2) MORELLI Vito Vittorio, n. Ostuni 15.7.1943, cod.MRL VVT 42L15 G187U -
- proprietari per 1/2 ciascuno-



DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:

- 1) _____ Certificato di morte _____
- 2) _____ Situazione di famiglia originaria _____
- 3) _____ Certificato catastale - _____
- 4) _____ Mod.4/BIS. _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- _____
- _____
- _____

ATTIVO DELLA SUCCESSIONE

Numero
progressivo

DESIGNAZIONE DEI CESPITI EREDITARI

Valore
dei cespiti ereditari

-- casa di abitazione in OSTUNI alla via Mons. L. Mindelli n. 11, al piano primo, composta di tre vani ed accessori, con diritti condominiali dell'intero fabbricato; nel N.C.E.U. alla partita 9824, imedita alla de cuius, foglio 147, particella 677/12, via Mons. L. Mindelli 11, P. 1°, categ. A/4, cl. 3, vani 3, 5, R.C.L. 238.000.

9.000.000

Valore lire

20 LUG 1992

La presente nota è stata redatta in data 20 LUG 1992. I competenti diritti per la vendita anzidetta sono stati versati all'Ufficio di cui sopra. A norma della legge 1/10/1969 n. 879, si riporta che la presente nota è stata redatta sulla base della domanda e nota di vendita, da presentarsi all'Ufficio Tecnico Erar a ogni fronte gioga sulla data sopra riportata.

Il Direttore dell'Ufficio

IL DIRETTORE

(Dr. Vincenzo CAPOBIANCO)

Cefhre-2





Comune di Ostuni

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Situazione di famiglia di originaria di MORELLI ANTONIO

in data 13/4/1943 proveniente da CAROVIGNO

N. d'ord.	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capofam.	LUOGO E DATA NASCITA			Stato Civile	Condizioni	Se convivente ed a totale carico del capofamiglia
			COMUNE	Gior.	Mese	Anno		
(1°)	1 MORELLI ANTONIO	C.F.	S. Vito Normanti	3	4	909	C.gato	
2	DE MITRI ROSA	MOGLIE	OSTUNI	19	10	912	C.gata(deceduta il 28/11/1975)	
3	MORELLI CASIMIRO	FIGLIO	OSTUNI	28	11	939	C.gato	
4	MORELLI VITO VITTORIO	FIGLIO	OSTUNI	15	7	943	CELIBE	
	(1°) MORELLI ANTONIO, è stato dichiarato disperso in guerra come da ordinanza N° 548 del 18/11/1952. =====							

N.B. - La qualifica di Capo famiglia viene attribuita ai soli fini anagrafici.

Si rilascia in carta libera e per uso consentito dalla legge

L'Impiegato compilatore

Ostuni, li 26 AGOSTO 1986

fai a

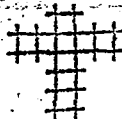
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato



[Signature]

ALBERO GENEALOGICO

Avvertenze: dall'albero genealogico è necessario che risulti la linea di ascendenza o discendenza, il grado di parentela o di affinità dei successori col defunto, il luogo, la data di nascita e la residenza di ciascuno.



DE CUIUS

MORELLI VITO VITTORIO

cod. MRL VVT 43L15 G187U

EREDE UNICO:

MORELLI Casimiro, nato a Ostuni il 29. NOV. 1939, ove domicilia alla via
Passatoio dei Giudei n. 7/A, cod. MRL CMP 39S28 G187A -

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: n. 79, vol. 388

Certificato catastale-

- 1) Mod. 4/bis.
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____



MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE II. II. SUGLI AFFARI

Ufficio del Registro di OSTUNI

Riservato all'ufficio	N. <u>81</u>	Vol. <u>391</u>	20 LUG. 1992
	Valutazione N.		
	N. <u>79</u>	Vol. <u>388</u>	<u>del</u>
	delle altre dichiarazioni		

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

AGGIUNTIVA

del Sig. MORELLI VITO VITTORIO
 nat. o OSTUNI il 15 LUGLIO 1943
 decedut. o MILANO il 19 GENNAIO 1992
 residente in OSTUNI -via Mons. L. Mindelli n. 11/28/A-
 celibe o nubile xxxxxx
 coniugat. Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx
 vedov. xxxxxx

L'eredità si è devoluta per legge o per testamento (1)
 reg.to a il al n.

Firma per esteso e generalità del dichiarante

ERED E -via Passatorio dei Giudei

Qualità e indirizzo completo del dichiarante
OSTUNI

(1) Depennare ciò che non interessa.

Annullato

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

Determinazione dirigenziale

Settore Tecnico

REG. GENERALE N. <u>D/2009</u>	DATA	REG. RESP. SETTORE N. <u>/ 2009</u>
-----------------------------------	------	--

OGGETTO: Cessione di alloggio popolare costruito con il contributo dello Stato con pagamento rateale del prezzo di cessione – L. 8. 5.1947, n. 399 e art. 15 D.P. R. 17.1.1959 N. 2 e s.m.i. – Stipula contratto di compravendita a favore dei Legittimi eredi di De Mitri Rosa ved. Morelli originaria assegnataria di un alloggio sito nel Comune di Ostuni alla via Mindelli c. 11 piano 1°scala B int. 28.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stata curata dal Rag. Francesco Crusi Brindisi, il 27.07.2009

L' ISTRUTTORE
Rag. Francesco Crusi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Crusi

L'anno **Duemilanove**, il giorno del mese di nel proprio Ufficio;

Il Responsabile del Settore

Premesso:

- Che con atto deliberativo del C.S. n. 11145 del 29/5/2003, i cui contenuti sono nel presente da intendere trascritti e con il quale veniva, fra l'altro, statuito di "Autorizzare", come di fatto autorizza, il Legale rappresentante dell'IACP, o in Sua assenza il sostituto, ad intervenire nella stipula di tutti i contratti di alienazione che verranno perfezionati tra l'IACP e gli assegnatari di alloggi ERP o loro legittimi eredi avendone naturalmente i requisiti di Legge;

- Vista il contratto di cessione n. 6575 autenticato dal Dottor. Vincenzo Loiacono, notaio in Brindisi, in data 27.07.1971, registrato il 30.07.1971 al n. 7022 Mod. II;
- Vista la successiva nota di trascrizione della Conservatoria Immobiliare di Lecce del 2.08.1971 con numero 39670 d'ordine e numero 35710 particolare;
- Constatato l'effettivo pagamento del prezzo di cessione di €514,69=[corrispondenti a----£996. 592=(novecentonovantaseimila/592)] mediante versamenti periodici effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 7.7.2006;
- Vista la richiesta regolarmente acquisita in atti di un Erede delle Sig.ra De Mitri Rosa comprensiva di elementi di individuazione dei legittimi eredi ;
- L'alloggio in questione è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346 fg. 147; subalterno 677/12, vani 3,5;
- Ritenuto, pertanto, poter esplicitare meglio parte delle statuizioni contenute nell'atto-----deliberativo sopra indicato inserendo anche i nominativi dei legittimi eredi della Sig. ra-----De Mitri Rosa ved. Morelli;
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) Di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa nonché di tutte le varie statuizioni contenute nel precedente atto deliberativo n. 11145 del 29/5/2003, fatta eccezione di quella contenuta nel punto 2 lettera e;

2) Esplicitare e, nel caso necessita, integrare la statuizione contenuta nel punto 2 lettera e dell'atto deliberativo del C.S. n. 11145/2003 nel seguente modo:

"Autorizzare", come di fatto autorizza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.17/1/1959 n. 2 e s.m.i.-----

l'alienazione dell'alloggio di ERP nel Comune di Ostuni a favore dei Sigg. legittimi eredi di De Mitri Rosa ved. Morelli;

- L'alloggio in questione è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346 fg. 147; subalterno 677/12, di vani 3,5;

La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e gli estremi della stessa sono inclusi nell'elenco affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dove vi rimarranno per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore e Direttore Generale
(Dott. Ing. Mario Quarta)

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
113120020212	0 DE MITRI ROSA	OSTUNI	VIA MONS. MINDELLI	11		

Bollettini 1998

Operatore	Fascetta	Data	Num	Importo	+/- Lire	In Conto	Imp. Lire	Boll.
0	412	01/09/1998	379	34,45	-5 r		66,699	
				34,45			66,699	

Stampa richiesta da: iacp del: 01/07/2009 12.42.49

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

Determinazione dirigenziale

Settore Tecnico

REG. GENERALE N. <u> </u> D /2009	DATA	REG. RESP. SETTORE N. <u> </u> / 2009
---	------	---

OGGETTO: Cessione di alloggio popolare costruito con il contributo dello Stato con pagamento rateale del prezzo di cessione – L. 8. 5.1947, n. 399 e art. 15 D.P. R. 17.1.1959 N. 2 e s.m.i. – Stipula contratto di compravendita a favore dei Legittimi eredi di De Mitri Rosa ved. Morelli originaria assegnataria di un alloggio sito nel Comune di Ostuni alla via Mindelli c. 11 piano 1°scala B int. 28.

L' istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stata curata dal Rag. Francesco Crusi
Brindisi, lì 27.07.2009

L' ISTRUTTORE
Rag. Francesco Crusi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Crusi

L'anno **Duemilanove**, il giorno del mese di nel proprio Ufficio;

Il Responsabile del Settore

Premesso:

- Che con atto deliberativo del C.S. n. 11145 del 29/5/2003, i cui contenuti sono nel presente da intendere trascritti e con il quale veniva, fra l'altro, statuito di "Autorizzare", come di fatto autorizza, il Legale rappresentante dell'IACP, o in Sua assenza il sostituto, ad intervenire nella stipula di tutti i contratti di alienazione che verranno perfezionati tra l'IACP e gli assegnatari di alloggi ERP o loro legittimi eredi avendone naturalmente i requisiti di Legge;

- Vista il contratto di cessione n. 6575 autenticato dal Dottor. Vincenzo Loiacono, notaio in Brindisi, in data 27.07.1971, registrato il 30.07.1971 al n. 7022 Mod. II;
- Vista la successiva nota di trascrizione della Conservatoria Immobiliare di Lecce del 2.08.1971 con numero 39670 d'ordine e numero 35710 particolare;
- Constatato l'effettivo pagamento del prezzo di cessione di €514,69=[corrispondenti a----£996. 592=(novecentonovantaseimila/592] mediante versamenti periodici effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 7.7.2006;
- Vista la richiesta regolarmente acquisita in atti di un Erede delle Sig.ra De Mitri Rosa intesa a poter definire l'alienazione nei modi di legge a favore degli aventi causa dell'originaria assegnataria;
- L'alloggio risulta essere costituito da vani 3,5 ed è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346 fg. 147; subalterno 677/12;
- Ritenuto, pertanto, poter esplicitare meglio parte delle statuizioni contenute nell'atto-----deliberativo sopra indicato inserendo anche i nominativi degli aventi causa dell'originaria-----assegnataria Sig.ra De Mitri Rosa ved. Morelli;
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa nonché di tutte le varie statuizioni contenute nel precedente atto deliberativo n. 11145 del 29/5/2003, fatta eccezione di quella contenuta nel punto 2 lettera e;
 - 2) Esplicitare e, nel caso necessita, integrare la statuizione contenuta nel punto 2 lettera e dell'atto deliberativo del C.S. n. 11145/2003 nel seguente modo:
 "Autorizzare", come di fatto autorizza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 17/1/1959 n. 2 e s.m.i.-----l'alienazione dell'alloggio di ERP nel Comune di Ostuni a favore degli aventi causa dell'originaria assegnataria Sig.ra De Mitri Rosa ved. Morelli;
- L'alloggio costituito da vani 3,5 è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346 fg. 147; subalterno 677/12;

La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e gli estremi della stessa sono inclusi nell'elenco affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dove vi rimarranno per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore e Direttore Generale
(Dott. Ing. Mario Quarta)

Notaro del Gen. - Brindisi

Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi

Determinazione dirigenziale

Settore Tecnico

REG. GENERALE <u>N. 721 D/2009</u>	DATA 28.07.2009	REG. RESP. SETTORE <u>N.218 / 2009</u>
---------------------------------------	---------------------------	---

OGGETTO: Cessione di alloggio popolare costruito con il contributo dello Stato con pagamento rateale del prezzo di cessione – L. 8. 5.1947, n. 399 e art. 15 D.P. R. 17.1.1959 N. 2 e s.m.i. – Stipula contratto di compravendita a favore dei Legittimi eredi di De Mitri Rosa ved. Morelli originaria assegnataria di un alloggio sito nel Comune di Ostuni alla via Mindelli c. 11 piano 1° scala B int. 28.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stata curata dal Rag. Francesco Crusi
Brindisi, li 27.07.2009

L'ISTRUTTORE
Rag. Francesco Crusi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

la regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Crusi

L'anno Duemilanove, il giorno ventotto del mese di Luglio nel proprio Ufficio;

Il Responsabile del Settore

Premesso:

- Che con atto deliberativo del C.S. n. 11145 del 29/5/2003, i cui contenuti sono nel presente da intendere trascritti e con il quale veniva, fra l'altro, statuito di "Autorizzare", come di fatto autorizza, il Legale rappresentante dell'IACP, o in Sua assenza il sostituto, ad intervenire nella stipula di tutti i contratti di alienazione che verranno perfezionati tra l'IACP e gli assegnatari di alloggi ERP o loro legittimi eredi avendone naturalmente i requisiti di Legge;

- 6
- Vista il contratto di cessione n. 6575 autenticato dal Dottor. Vincenzo Loiacono, notaio in Brindisi, in data 27.07.1971, registrato il 30.07.1971 al n. 7022 Mod. II;
 - Vista la successiva nota di trascrizione della Conservatoria Immobiliare di Lecce del 2.08.1971 con numero 39670 d'ordine e numero 35710 particolare;
 - Constatato l'effettivo pagamento del prezzo di cessione di €514,69=[corrispondenti a--- £996. 592=(novecentonovantaseimila/592)] mediante versamenti periodici effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 7.7.2006;
 - Vista la richiesta regolarmente acquisita in atti di un Erede delle Sig.ra De Mitri Rosa intesa a poter definire l'alienazione nei modi di legge a favore degli aventi causa dell'originaria assegnataria;
 - L'alloggio risulta essere costituito da vani 3,5 ed è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346 fg. 147; subalterno 677/12;
 - Ritenuto, pertanto, poter esplicitare meglio parte delle statuizioni contenute nell'atto----- deliberativo sopra indicato inserendo anche i nominativi degli aventi causa dell'originaria----- assegnataria Sig.ra De Mitri Rosa ved. Morelli;
 - Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa nonché di tutte le varie statuizioni contenute nel precedente atto deliberativo n. 11145 del 29/5/2003, fatta eccezione di quella contenuta nel punto 2 lettera e;
- 2) Esplicitare e, nel caso necessita, integrare la statuizione contenuta nel punto 2 lettera e dell'atto deliberativo del C.S. n. 11145/2003 nel seguente modo:
 "Autorizzare", come di fatto autorizza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 17/1/1959 n. 2 e s.m.i.--- l'alienazione dell'alloggio di ERP nel Comune di Ostuni a favore degli aventi causa dell'originaria assegnataria Sig.ra De Mitri Rosa ved. Morelli;
 - L'alloggio costituito da vani 3,5 è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346 fg. 147; subalterno 677/12;

La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale e gli estremi della stessa sono inclusi nell'elenco affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dove vi rimarranno per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore e Direttore Generale
(Dott. Ing. Mario Quarta)



DMT R50 12R59 G187N

NUMERO DI CODICE FISCALE

DE MITRI

COGNOME DI NASCITA

ROSA

F

NOME

SESSO

OSTUNI

COMUNE LO STATO ESTERO DI NASCITA

BRINDISI

19.10.12

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

OSTUNI



DATA 02 APRILE 1972

ANAGRAFE TRIBUTARIA

IL RESPONSABILE DEL S.T.D.

(LUCA ROMA)

IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE

1. Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) in esso indicati sono errati o incompleti.
2. Il contribuente, al quale è stato attribuito il numero di codice fiscale calcolato sulla base di dati anagrafici errati o incompleti, e che non riceva successiva comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve recarsi, entro sei mesi dalla data di emissione del presente certificato, presso qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte Dirette per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.
3. Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.
4. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi;
 - d) dichiarazioni annuali I.V.A.;
 - e) domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni nei registri delle Camere di commercio e negli albi professionali.
6. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1976.

L.S. OFFICINA E.C. ROMA



MINISTERO
DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. 9875

BRINDISI

2 DIC. 1968

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. DEMITRI ROSA MORELLI
2/a M. C. P. S. B. B/28
VIA M. MORELLI, 11

OSTUNI (BR)

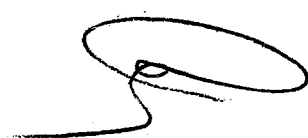
OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====



6718

12 SET. 1967

SEZIONE: Riscatto

-ALLA SIG. RA DE MITRI ROSA MORELLI

2° Letto Case Popolari

Scala B/28 Via Monsignor

Mindelli, 11

OSTUNI

OGGETTO: R.P.R. 17.1.1959, n.2 e successive modificazioni.-

Per poter dare corso alla pratica di riscatto, è necessario che la S.F. comunichi a questo Istituto le determinazioni che intendendo adottare in ordine alla possibilità di riscattare per contante e a rate, l'alloggio del quale è assegnataria.-

In caso di scelta di pagamento rateale, dovrà precisare il numero degli anni, tenendo conto del limite massimo di venti anni.

IL PRESIDENTE

(Ex.Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

RG/DV/mc.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

1494

Brindisi, li

14 MAR. 1967

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. DEUTRI ROSA ROSELLI

2 Loc. P. 16-b B/28 - Via M. Manfredi, 11

OTUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in OTUNI Lotto 2 scala B/28 Via MANFREDI a suo tempo assegnatoLe in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.010.490.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. **DI MITRI Rosa fu Vitantonio**

Via **Pietro Toselli, 25**

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 2 delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£.2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Cam.te Ubaldo Vallarino)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

953 - RACCOMANDATA R.R.

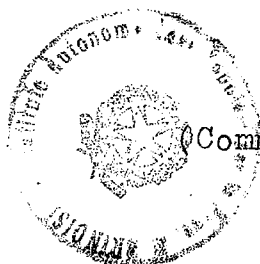
Al Sig. DE MITRI Rosa
Lotto 2° Scala A Int. 4
Via per Goble
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.580., in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Le M. Rona

Lotto 20 Scala 2 Int. 4

Via San Paolo

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.70 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.569 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.70</u> £ .	<u>3.804</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>115</u>
	<u>4.569</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



PA/MI/ta.

IL PRESIDENTE

(Comm. Conte Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto DI MITRI Rosa fu Vitantonio
assegnatario dell'appartamento n. 28 palazzina B.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani 2 oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano 1 del 2° lotto -

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

Rosa fu Vitantonio

Eccellenza Prefetto

Q. 401. Cel. S. L.
9-3-1950

Brindisi



La sottoscritta orfano e vedova di guerra
1940 - 50 - Sebbi R. Bosa fu Vitanonio
abitante in Ostuni Via Pietro Boselli n° 25
rivolge la presente istanza all'Eccellenza
Vstra, affinché come ad esporre al
sig. Vice Prefetto Ribaldamente il 2 corrente
possa intervenire in suo aiuto per la
concessione di una abitazione alle Case
popolari già costruite in Ostuni.

La sottoscritta, per improvocabile
necessità del proprietario, è stata sfrattata
dall'attuale abitazione e dovrà lasciare il 30 aprile
prossimo, malgrado tutte le ricerche fatte
nessuna abitazione adeguata alle sue condizioni
economiche a potuto trovare, sarebbe costretta
a dover rimanere fuori con le sue creature
e la mobilia, se P. G. non li sarà incontro
con l'assegnazione di una abitazione da parte
dell'Ente Provinciale Case Popolari di codesto capoluogo.

Sicura dell'interessamento in merito
fiduciosa resta in attesa devotissima

Sebbi R. Bosa

Ostuni 5-3-950